



COMUNE DI SINNAI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Urbanistica, pianificazione generale ed attuativa,
attività produttive, protezione civile e ambiente

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELLE PRATICHE EDILIZIE - SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEGLI ENTI LOCALI E PER L'ACCESSIBILITÀ AI DATI DEGLI ARCHIVI COMUNALI - LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24 E DGR N. 50/28 DEL 24 SETTEMBRE 2025

CUP J69B25000390002

PREMESSE

Questa amministrazione intende procedere l'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett.b del d.lgs. 36/2023 del servizio di digitalizzazione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie - sostegno alla transizione digitale degli enti locali e per l'accessibilità ai dati degli archivi comunali - legge regionale 11 settembre 2025, n. 24 e dgr n. 50/28 del 24 settembre 2025, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, da espletare mediante richiesta d'offerta (RDO) con l'utilizzo della piattaforma telematica "Sardegna CAT", con le modalità e nei tempi stabiliti nel presente disciplinare.

Con l'avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto alle condizioni che seguono.

L'importo a base di gara per il servizio è pari a complessivi € 45.929,50 oltre IVA al 22%

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Sinnai - Città Metropolitana di Cagliari. Codice NUTS ITG2F.

Il **CUP** è: J69B25000390002

Il **CPV** è il seguente: 72512000-7 - Servizi di gestione documentale;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante: Comune di Sinnai sede in Sinnai, Parco delle Rimembranze – 09048 Sinnai (CA)

PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

profilo del committente: www.comune.sinnai.ca.it.

Settore competente: Settore urbanistica, pianificazione generale ed attuativa, attività produttive, protezione civile e ambiente

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Paolo Monni

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

La presente procedura si svolgerà, laddove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzo della Piattaforma di gara telematica messa a disposizione dalla Regione Sardegna sul sito <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php> (di seguito per brevità denominato anche e solo "Sistema" e/o "SardegnaCAT" e/o "Portale gare"). Ai fini della partecipazione alla presente procedura è, pertanto, indispensabile registrarsi al sistema prima della scadenza.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>;

1.2. - Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Modulistica allegata predisposta dalla Stazione Appaltante (Modelli 1, 2, 3, 4, 5).
- c) Capitolato descrittivo e prestazionale;
- d) DUVRI;
- e) Schema di Contratto.
- f) Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 04/09/2025;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara" e sulla Piattaforma SardegnaCAT <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>;

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite il sistema "Quesiti" della piattaforma Portale gare SardegnaCAT al seguente link <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>, da inoltrare entro 3 giorni precedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il sistema "Chiarimenti" presente nella piattaforma Portale gare SardegnaCAT al seguente link:

<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non saranno fornite risposte alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non saranno altresì fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante e i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle domande di partecipazione alla gara.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente appalto è il servizio di digitalizzazione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie. L'importo a base di gara è di € 45.929,50, I.V.A. esclusa, pratiche stimate digitalizzabili circa 800 – 1.000. L'importo è stato calcolato facendo riferimento alla Tabella ICAR – Prezzi di riferimento per la digitalizzazione della documentazione cartacea, aggiornata al 04/03/2026, icar.cultura.gov.it

Il servizio ha per oggetto le seguenti prestazioni, tra loro integrate e inscindibili:

- Analisi di fattibilità e predisposizione del progetto esecutivo di digitalizzazione dell'intero archivio delle pratiche edilizie da sottoporre alla Soprintendenza Archivistica della Sardegna per l'autorizzazione;
- Riordino fisico e logico, inventariazione e descrizione archivistica delle pratiche edilizie dell'archivio storico comunale;
- Normalizzazione materiale dei supporti cartacei;
- Acquisizione digitale (scansione) di tutta la documentazione analogica, inclusi documenti di testo (A4/A3), elaborati grafici e tavole progettuali di formato fino ad A0;
- Post-produzione, controllo qualità e metadattazione secondo lo standard METS ECO-MiC;
- Riversamento degli oggetti digitali su dispositivi di storage in doppia copia;

- Restituzione dell'archivio cartaceo originale in perfetto stato di conservazione, con ripristino dell'ordine originario.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

L'importo del servizio oggetto di appalto è pari a € 45.929,50, di cui:

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 1.700,00;

Il valore dell'appalto, pari a € 69.929,5, comprende:

- L'importo del servizio oggetto del presente appalto: € 45.929,50;
- l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del codice: € 20.000,00;
- l'opzione per variazioni ai sensi dell'art. 120 commi 1, 2, 3 del codice: € 4.000,00;

3.1. Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. I termini dell'istruttoria della Soprintendenza (fino a 120 gg.) sono sospensivi dei termini contrattuali.

3.2. Revisione prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 60 del codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), comma 2 e 3 del Codice: la stazione appaltante si riserva di attivare l'opzione di variazione contrattuale ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 20.000,00, al netto dell'IVA di legge. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 10, lettera del Codice: il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per 3 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere

b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata nei modi e termini previsti dal medesimo articolo.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 04/09/2025 (allegato alla documentazione di gara) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Costituisce altresì causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 36/2023).

- a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023).

Avere avuto, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti, un fatturato globale non inferiore al valore dell'appalto, pari a € 69.929,5 (si considera il quinquennio 2021 - 2025). La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 100, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 36/2023)

Aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara (2016 - 2025) contratti analoghi a quello in oggetto, per un importo minimo pari al 80% dell'importo complessivo del servizio in oggetto, più precisamente pari a € 55.943,60.

6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto **6.3** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso;

6.5. Requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto **6.1** lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

7. AVVALIMENTO

Non è ammesso avvalimento ai sensi dell'art 132 del D. Lgs 36/2023.

8. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le seguenti disposizioni:

- l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto servizio affidato. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
- Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

- I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
- Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del medesimo decreto.

I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite il FVOE. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro del contraente principale.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle

prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'art. 68 comma 15 del codice, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

9. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DEFINITIVE

La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 53 comma 1 del codice. Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del codice, la garanzia definitiva richiesta è pari al 5% dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 e gli aumenti di cui all'art. 117 del codice.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Gare SardegnaCAT <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>; dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere collocata sulla piattaforma Portale Gare SardegnaCAT <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php> entro e non oltre il termine perentorio indicato nella stessa piattaforma, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

L'offerta è costituita da due buste virtuali e precisamente:

- Documentazione Amministrativa - Busta documentazione;
- Offerta economica – Busta Economica;

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (formato zip o rar).

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle

precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico

valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta di Qualifica contiene la seguente documentazione, in relazione alle diverse forme di partecipazione:

- Modello 1 - Domanda di partecipazione;
- Modello 2 - Dichiarazione titolare effettivo;
- Modello 3 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
- Modello 4 - Trattamento dati FVOE
- Modello 5 – Conto corrente dedicato
- DGUE
- documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.5;

- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- patto di integrità sottoscritto per accettazione.

12.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui al Modello A e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi contenute.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del predetto art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)

dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con delibera di G.C. n. 4 del 24/01/2024, pubblicato sul sito del Comune di Sinnai <https://servizi.comune.sinnai.ca.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=88&CSRF=08311a4542b218ea5a949401c5a31784> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di conoscere, accettare e rispettare il patto di integrità approvato dal Comune di Sinnai con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 04/09/2025, reso disponibile tra gli allegati di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del D.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

12.2. Dichiarazione titolare effettivo

Il concorrente deve dichiarare di essere "Titolare effettivo" secondo il Modello 2 – Dichiarazione titolare effettivo.

12.3. Documento di gara unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sulla piattaforma SardegnaCAT, secondo le modalità riportate nell'allegato "DGUE_operatore_economico".

Tale documento è finalizzato ad acquisire le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

12.4. Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avalimento;
- il contratto di avalimento;

12.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, o della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà inviare e far pervenire al Comune di Sinnai nella PAD secondo le seguenti modalità, a pena di esclusione, un'Offerta Economica secondo la procedura e le modalità di seguito indicate:

- L'operatore economico dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo della sezione "Busta Economica", il ribasso unico percentuale offerto sull'importo a base d'asta indicato nella dichiarazione di offerta redatta in conformità all'allegato a Sistema, inoltre la predetta dichiarazione di offerta economica dovrà, altresì, includere, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 108, comma 9 D.Lgs. n. 36/2023, indicazione separata e specifica, dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- al termine di tali operazioni l'operatore economico dovrà generare il file in formato .pdf dell'offerta economica, contenente i dati precedentemente indicati. Successivamente il file .pdf dovrà essere scaricato, senza modificarne il contenuto, e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione come indicato al punto 12 del presente Disciplinare e dovrà essere ricaricato sulla stessa piattaforma a pena di esclusione. Il pdf così generato dovrà contenere il ribasso unico percentuale offerto sull'importo a base d'asta indicato nella dichiarazione di offerta redatta in conformità all'allegato a Sistema, inoltre la predetta dichiarazione di offerta economica dovrà includere, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 108, comma 9 D.Lgs. n. 36/2023, indicazione separata e specifica, dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del codice, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.

Si precisa che detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione;

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di offerte con tre o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale qualunque sia il valore della terza. Nel caso di ribasso con meno di due cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, contenente la **misura della percentuale di ribasso offerto**, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno e l'ora indicati nella piattaforma.

La Piattaforma "Portale Gare SardegnaCAT" consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa.

Il Responsabile Unico del progetto procederà, nella prima seduta, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) aprire la busta di qualifica per ciascuna impresa concorrente, verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del codice;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle offerte e di trasferimento delle stesse dal Seggio di gara e dal RUP alla commissione giudicatrice: si procede al salvataggio della documentazione amministrativa contenuta all'interno delle buste di qualifica dei partecipanti sul server dell'Ente, in area con accesso riservato.

15. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, coadiuvato dall'ufficio, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **13**;
- disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La commissione giudicatrice procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti contengano lo stesso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, sarà redatta la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 70 comma 4, il RUP provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- offerte non conformi ai documenti di gara;
- offerte ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

- offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- offerte il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto entro il termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

18. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante - sezione Amministrazione trasparente.

20. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Il Comune consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione previsti dal Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza Il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990. Si rammenta che nel caso in cui non si consenta all'accesso della propria offerta tecnica è necessario allegare alla propria offerta tecnica una dichiarazione (mediante il Modello D - Dichiarazione accesso agli atti) firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. In particolare, nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale". Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, Il Comune consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento, ai concorrenti che lo richiedono.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari.

22. MODULISTICA ALLEGATA:

- Modello 1 - Domanda di partecipazione
- Modello 2 - Dichiarazione titolare effettivo
- Modello 3 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
- Modello 4 - Trattamento dati FVOE
- Modello 5 – Conto corrente dedicato

23. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Sinnai – parco Delle Rimembranze s.n.c. - Partita IVA 01331610921 - Codice fiscale 80014650925 Tel. 070/76901 – PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società Nicola Zuddas S.r.l., con sede legale in Cagliari (CA), nella via G.B. Tuveri n. 22, C.F./P.IVA: 01913870927 PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it - E-mail privacy@comune.sinnai.ca.it.

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Sinnai Geom. Paolo Monni.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti alla gestione della procedura in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: a tempo limitato nel rispetto della vigente normativa;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ tel (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gdpd.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gdpd.it

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. "GDPR") in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e normative collegate.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il Comune di Sinnai, con sede in Parco delle Rimembranze s.n. – 09048 Sinnai (CA) - Il DPO nominato dal Titolare è contattabile ai recapiti riportati nella “informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016” L'aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione/servizio affidato, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili, ai sensi del presente capitolato d'appalto /disciplinare/bando/foglio patti e condizioni o della legge, il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato ed armonizzato dal D.lgs. 101/2018, nonché il Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e le normative collegate.

Ai sensi dell'articolo 28 del suddetto Regolamento Europeo 679/2016 l'Appaltatore, qualora l'affidamento comporti il trattamento di dati personali di cui l'Ente è Titolare del trattamento, è designato Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna al pieno rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

25. ALTRE INFORMAZIONI

- non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del codice;
- i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
- il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;

26. PUBBLICAZIONE

Il presente disciplinare è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante www.comune.sinnai.ca.it nella sezione “amministrazione trasparente”, nell'albo pretorio e sulla piattaforma SardegnaCAT;

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Geom. Paolo Monni

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa